



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-AMM - AREA AMMINISTRATIVA, ATTIVITA' PRODUTTIVE, SUAP E TURISMO

DETERMINAZIONE

Num.: 292 Data: 17/07/2018

OGGETTO ; Servizio di Fornitura Internet a Banda Larga ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. c) del D.Lgs. 50/2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA, ATTIVITA' PRODUTTIVE, SUAPE E TURISMO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il Decreto Sindacale n.4 del 27/02/2018 di conferimento dell'incarico di responsabile dell'Area Amministrativa, Attività Produttive, SUAPE e Turismo, nella persona di Angelo Tolu;

Visti:

l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;

gli artt 107 e 109-comma 2- del T.U.EE.LL, relativi alle competenze dei responsabili dei servizi;

Premesso che:

- l'Agenzia per l'Italia Digitale (Agid), con la circolare n. 2 del 24 giugno 2016, definisce le modalità con le quali le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, possono procedere agli acquisti di beni e servizi ICT, in attesa delle indicazioni definite dal Piano triennale, ed in particolare l'art. 4 comma c) obbliga il ricorso ad accordi quadro e gare su delega individuati con decreto ministeriale (ai sensi dell'art. 2, comma 574, della L. 244/2007);
- che il Comune di Sarroch nelle more di soddisfare le esigenze di connettività ha deciso di ricorrere al sistema delle convenzioni denominato CONSIP;
- in data 23/05/2017 con prot. 4383 sono stati invitati a formulare un'offerta congrua alle esigenze di questa Amministrazione i 3 fornitori aggiudicatari del Contratto Quadro denominato "SPC2 Connettività", ovvero Fastweb S.p.a, BT Italia e Vodafone Italia;
- che a seguito di ciò la società Fastweb è risultata in grado di garantire un collegamento SHDSL 8M simmetrica per la sede di Via Siotto e Adsl a 20M asimmetrici per la sede di via Giotto, il tutto con tempi di attuazione del Piano dei Fabbisogni pari a 40 giorni e che pertanto si è stabilito di affidare alla società in questione la fornitura del servizio di connettività e interoperabilità nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) per le Pubbliche Amministrazioni, per la stipula del Contratto Esecutivo OPA SPC2;
- che in data 13 novembre 2017 è stato trasmesso il contratto firmato alla società Fastweb SpA;

Considerato

che l'art. (AB) - ATTIVAZIONE E DISMISSIONE DEI SERVIZI prevedeva l'attivazione dei servizi in relazione al piano dei fabbisogni pari a 40 gg. e che durante questo lasso di tempo sono emerse

numerose criticità e problematiche di natura tecnica che hanno di fatto impedito il rispetto della tempistica e pertanto delle condizioni previste dal contratto;

- per la fornitura di che trattasi, sono altresì necessarie, da parte dell'operatore aggiudicatario, lavori di ampliamento delle connessioni esistenti sul territorio comunale;
- che ci sono state numerose e ripetute sollecitazioni con i referenti tecnici della società Fastweb SpA finalizzate alla risoluzione delle problematiche che hanno di fatto impedito fino ad oggi di poter operare con efficienza, senza che si sia addivenuti ad una soluzione;
- che per garantire un minimo di operatività la società FASTWEB Spa in alternativa ha garantito l'erogazione del servizio internet mediante l'installazione di una modesta ADSL che certamente non è stata e non è in grado di soddisfare le esigenze operative dell'ente;
- che allo stato attuale non è prevista alcuna valida alternativa sul mercato delle Convenzioni che siano in grado di soddisfare le esigenze di questo ente, anche in relazione alla crescente di disponibilità di banda necessaria al mantenimento di standard ottimali di funzionamento dei servizi, a seguito della previsione di migrazione degli stessi su piattaforme CLOUD, dando seguito alle direttive della ANAC che tendono a favorire l'utilizzo di questi innovativi servizi;

Considerato pertanto

- che si rende necessario acquisire un "Servizio di Fornitura Internet a Banda Larga" per assicurare la continuità del servizio necessario per il mantenimento operativo dei servizi cloud utilizzati dalle applicazioni in uso presso gli uffici comunali;

Ritenuto pertanto necessario attivare la procedura per l'acquisizione del citato servizio;

Richiamate:

- la delibera del Consiglio comunale, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2018 e per gli esercizi finanziari 2018-2020
- la delibera della Giunta municipale, immediatamente eseguibile, n. delcon la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione per l'anno 2018;

Visti gli articoli:

- 36 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 che disciplina le procedure negoziate sotto soglia;
- l'art. 1, comma 450 della L. 296/2006 il quale dispone che i comuni sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 1.000 €, sino al sotto soglia;
- 51, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 che stabilisce che nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti e la mancata suddivisione deve essere motivata;
- 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto:

- il D.Lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali;
- il D.Lgs. 33/2013 e l'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;

Richiamato l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e responsabilità dei Dirigenti;

Vista la disponibilità finanziaria presente sul Cap. 10111061 del corrente bilancio;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, il presente appalto non è stato suddiviso in lotti poiché la tipologia di servizi richiesti non consente la suddivisione in lotti;

Considerato che l'art. 95, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 dispone che per le forniture ed i servizi di importo inferiore a 40.000 € è possibile utilizzare il criterio del minor prezzo;

Dato atto altresì che l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce:

- che, per gli appalti di valore inferiore a 40.000 €, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;
- che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti debbano provvedere all'assunzione di apposita determina a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Ritenuto di fissare i contenuti minimi essenziali come segue:

- a) il fine che il contratto intende perseguire è quello di garantire la disponibilità di banda larga agli uffici comunali;
- b) l'oggetto del contratto è "Servizio di Fornitura Internet a Banda Larga";
- c) il contratto verrà stipulato mediante ordine di acquisto diretto del Mercato elettronico della pubblica amministrazione;
- d) le clausole contrattuali sono quelle precisate nel Bando..... del Mercato elettronico;

- e) il sistema ed il criterio di gara sono quelli del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 50/2016;

Considerato

- che in sede di istruttoria del presente atto si è accertato che le caratteristiche tecniche del servizio in argomento non sono presenti nelle Convenzioni Consip (art. 26 legge 488/99 e ss.mm.), che è presente tuttavia una convenzione Consip riguardante il servizio da acquisire, richiamata in premesse che però ha evidenziato fin dall'inizio gravi carenze tecniche che ne hanno determinato di fatto l'inapplicabilità, pertanto si intende attivare una autonoma procedura con il proposito di poter garantire il servizio richiesto e conseguire anche un maggiore economia di spesa;
- non risultano pubblicati prezzi di riferimento definiti dai soggetti di cui all'art. 9, c. 7 del decreto legge 66/2014 convertito in L. 89/2014 e ss.mm.ii.;
- non risultano individuati dall'ANAC prezzi massimi di aggiudicazione di cui all'art. 1, c. 508 della L. 208/2015;

Richiamato a tal fine l'art. 63, comma 2, lett c) del d.lgs 50/2016 che consente la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati;

Richiamato altresì l'art. 63, comma 2, lett b) del d.lgs 50/2016 che consente la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle ragioni ivi indicate, tra le quali la concorrenza è assente per motivi tecnici;

Dato atto che il servizio da acquisire è presente sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA di Consip S.p.A.) e pertanto è possibile procedere all'attivazione di un Ordine Diretto d'Acquisto (O.D.A.);

Rilevato che:

- da una ricerca svolta sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione è risultato che l'operatore economico MEDIANET srl – Via Stazione snc – 09010 Carbonia (SU) rende disponibili il servizio oggetto del presente approvigionamento corrispondente alle caratteristiche necessitate;
- il canone mensile del servizio offerto dal suddetto operatore economico, pari ad € 950,00 IVA ai sensi di legge esclusa, risulta essere il più contenuto rispetto a quello proposto dagli altri fornitori presenti sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione;
- dai controlli effettuati, il citato operatore economico risulta essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

Ritenuto, per le ragioni sopra esposte, si è stabilito di affidare il servizio alla ditta MEDIANET srl – Via Stazione snc – 09010 Carbonia (SU) procedendo all' invio di O.D.A. del Mercato elettronico della pubblica amministrazione;

Dato atto che l'appalto è stato registrato con CIG Z2D2444E0C;

Accertato che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'art. 9, co.1 del d.l. 78/2009, convertito in legge 102/2009;

Accertato altresì che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all'operatore economico, né è stato predisposto il (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali;

D E T E R M I N A

- 1) di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;
- 2) di affidare il servizio oggetto della presente procedura all'operatore MEDIANET srl – Via Stazione snc – 09010 Carbonia (SU) – P.I. 02307310926;
- 3) di dare atto che il presente affidamento avviene con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di appalto di valore inferiore a 40.000 €;
- 4) di confermare l'assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario dell'appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali ;
- 5) di disporre l'impegno dell'importo complessivo di cui al presente provvedimento, pari a **19.164,46 €** sul Cap. 10111061 secondo il seguente prospetto:

2018	2019	2020
3.269,60	13.908,00	1.986,86

- 6) di disporre l'invio di O.D.A .del Mercato elettronico della pubblica amministrazione alla ditta **MEDIANET srl – Via Stazione snc – 09010 Carbonia (SU) – P.I. 02307310926**;
- 7) di disporre, ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, all'indirizzo **www.comune.sarroch.ca.it** con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Attività Produttive, S.U.A.P.E. e Turismo
(Angelo Tolu)

L'ISTRUTTORE
TOLU ANGELO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TOLU ANGELO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

PARERE TECNICO

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 09/07/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
**Responsabile A-AMM - AREA AMMINISTRATIVA, ATTIVITA' PRODUTTIVE,
SUAP E TURISMO
TOLU ANGELO**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Contabilità attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno	Importo
1.03.02.19	01.11	10111061	2018	N. 488	€ 3.269,60
1.03.02.19	01.11	10111061	2019	N. 488	€ 13.908,00
1.03.02.19	01.11	10111061	2020	N. 488	€ 1.986,86

Data: 17/07/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SERRA ANTONELLA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Con l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo.